



## Modifiche all'Allegato A della DGR n. 1330 del 23/07/2013

### 2. RIFERIMENTI NORMATIVI

All'ultimo capoverso il testo "Marchio regionale" viene sostituito con "Sistema di qualità".

### 5. STRUTTURA REGIONALE COMPETENTE

Ai punti 1 e 2 il testo "Unità di Progetto Tutela Produzioni Agroalimentari" viene sostituito con "Sezione Competitività Sistemi Agroalimentari".

### 6.2 Presentazione della domanda di ammissione

Alle note 1 e 2 il testo "Marchio regionale" viene sostituito con "Sistema di qualità".

Al punto 5 viene aggiunto il seguente punto elenco (sesto trattino):

- elenco degli operatori aderenti in filiera (produttori primari e, se previste, imprese di lavorazione, trasformazione e commercializzazione) o elenco dei fornitori di prodotto conforme (operatori inseriti nel sistema di controllo QV), comprensivo dei dati identificativi di ciascuna azienda o stabilimento produttivo e delle produzioni previste e da sottoporre a controllo.

Il punto 6 viene eliminato.

Ai punti 7 e 8 (novellati 6 e 7) il termine "idoneo" viene sostituito con "ammissibile".

Il punto 9 (novellato 8) viene sostituito con il testo seguente:

**ERRATA:**

9. L'inserimento nel sistema di controllo QV decorre dalla data di sottoscrizione del contratto di fornitura del servizio di certificazione ed ha validità di trentasei mesi, salvo esclusione in caso di sanzione per infrazione o rinuncia dell'operatore.

**CORRIGE:**

8. L'inserimento nel sistema di controllo QV decorre dalla data di sottoscrizione del contratto di fornitura del servizio di certificazione o, in caso di adozione di nuovi disciplinari di produzione della l.r. 12/2001, dalla data di presentazione del PAP contenente i dati relativi ai nuovi disciplinari di produzione della l.r. 12/2001 adottati.

Il punto 10 (novellato 9) viene sostituito con il testo seguente:

**ERRATA:**

10. Alla scadenza, l'operatore può rinnovare l'inserimento nel sistema di controllo QV presentando una nuova domanda all'ODC.

**CORRIGE:**

9. L'operatore deve confermare annualmente l'intenzione di permanere nel sistema di controllo QV, presentando all'ODC un nuovo PAP o confermando il PAP dell'anno precedente.

Dopo il punto 10 (novellato 9) viene aggiunto il testo seguente:

10. La mancata conferma determina l'esclusione dell'operatore dal sistema di controllo QV.

11. L'operatore può recedere in qualsiasi momento dal sistema di controllo QV, comunicando all'ODC

l'intenzione di uscire dal sistema medesimo.

### **6.3 Obblighi degli operatori**

Dopo il punto 1, lettera f) viene aggiunto il testo seguente:

- g) confermare annualmente l'intenzione di permanere nel sistema di controllo QV, presentando all'ODC il nuovo PAP o confermando il PAP dell'anno precedente;

Il punto 1, lettera g) (novellato h) viene sostituito con il testo seguente:

**ERRATA:**

- g) comunicare all'ODC, entro trenta giorni dalla data in cui si è manifestata, ogni variazione dei dati anagrafici e produttivi indicati nella domanda di ammissione e nel PAP, incluso l'aggiornamento dell'elenco dei fornitori di prodotto conforme (operatori inseriti nel sistema di controllo QV), se allegato al PAP;

**CORRIGE:**

- h) comunicare all'ODC, entro trenta giorni dalla data in cui si è manifestata, ogni variazione dei dati anagrafici e produttivi indicati nella domanda di ammissione o nell'ultimo PAP e, se previsto, nell'ultima versione dell'elenco dei fornitori di prodotto conforme (modifica dati/inserimento/cancellazione di fornitori), presentati all'ODC;

Il punto 2, lettera d) viene sostituito con il testo seguente:

**ERRATA:**

- d) comunicare all'ODC, entro trenta giorni dalla data in cui si è manifestata, ogni variazione dell'elenco degli operatori aderenti in filiera.

**CORRIGE:**

- d) comunicare all'ODC, entro trenta giorni dalla data in cui si è manifestata, ogni variazione dei dati indicati nell'ultima versione dell'elenco degli operatori aderenti in filiera (modifica dati/inserimento/cancellazione di operatori), presentato all'ODC.

### **7.2 Presentazione della domanda di concessione**

Al punto 1 viene eliminato il termine "confezionato".

Alla nota 3 il testo "Marchio regionale" viene sostituito con "Sistema di qualità".

Il punto 2 viene sostituito con il testo seguente:

**ERRATA:**

2. Alla domanda devono essere allegati questi documenti essenziali:

- a) fotocopia (fronte e retro) di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore;
- b) fotocopia del contratto di fornitura del servizio di certificazione, firmato dal sottoscrittore della domanda.

**CORRIGE:**

2. Alla domanda deve essere allegato questo documento essenziale:

- a) copia (fronte e retro) di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore.

Il punto 3 viene sostituito con il testo seguente:

**ERRATA:**

3. La domanda deve essere presentata alla struttura regionale con una di queste modalità:

- a) raccomandata con avviso di ricevimento;
- b) posta elettronica certificata – PEC ([protocollo.generale@pec.regione.veneto.it](mailto:protocollo.generale@pec.regione.veneto.it))<sup>4</sup>;
- c) fax;
- d) consegna a mano;
- c) consegna tramite corriere.

**CORRIGE:**

3. La domanda deve essere presentata alla struttura regionale mediante invio alla casella di posta elettronica certificata (PEC) indicata sul sito internet della Giunta regionale: [www.regione.veneto.it](http://www.regione.veneto.it) (sezione dedicata al Sistema di qualità “Qualità Verificata”).

La nota 4 viene eliminata.

La nota 5 (novellata 4) viene sostituita con il testo seguente:

**ERRATA:**

<sup>5</sup> Il contrassegno del bollo deve essere applicato alla domanda e annullato mediante apposizione della firma o della data o di un timbro parte sul contrassegno e parte sul foglio della domanda. In caso di irregolarità e/o mancato o insufficiente pagamento dell'imposta la struttura regionale invierà copia della domanda agli Uffici del Registro per la dovuta regolarizzazione.

**CORRIGE:**

<sup>4</sup> In caso di irregolarità e/o mancato o insufficiente pagamento dell'imposta la struttura regionale invierà copia della domanda al competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate per la dovuta regolarizzazione.

Al punto 5 il testo “anche di uno solo dei documenti essenziali indicati” viene sostituito con “del documento essenziale indicato”.

Dopo il punto 5 viene aggiunto il testo seguente:

6. Il concessionario che intende adottare altri disciplinari di produzione della l.r. 12/2001, oltre a quelli per i quali ha già ottenuto la concessione d'uso del marchio QV, deve presentare una nuova domanda con le modalità indicate in questo paragrafo.

**7.3 Istruttoria della domanda di concessione**

Il punto 3 viene eliminato.

Al punto 4 (novellato 3), lettera c) il testo “dei documenti essenziali indicati” viene sostituito con “del documento essenziale indicato”.

Al punto 6 (novellato 5) viene eliminato il testo seguente:  
apposta sul frontespizio della domanda da parte della struttura regionale

**7.4 Decreto di concessione**

Al punto 1 il testo “Dirigente regionale” viene sostituito con “Direttore”.

Al punto 1, dopo il termine “decreti”, viene aggiunto “da pubblicarsi nel BUR”.

Al punto 3 viene eliminato il testo seguente:  
fatti salvi i tempi per la pubblicazione del decreto dirigenziale nel BUR

Al punto 4 viene eliminato il testo seguente:  
e la sua validità si estende fino alla scadenza del periodo di permanenza del concessionario nel sistema di controllo QV

Al punto 4 il termine “revoca” viene sostituito con “decadenza”.

Il punto 5 viene eliminato.

**7.5 Obblighi dei concessionari**

Dopo il punto 1, lettera e) viene aggiunto il testo seguente:

- f) presentare all'ODC le proposte di etichettatura, imballaggi e materiali informativi recanti il marchio QV e procedere alla stampa dei medesimi solo dopo avere ottenuto l'autorizzazione da parte dell'ODC.

#### **7.6 Rinuncia della concessione**

Il punto 4 viene sostituito con il testo seguente:

**ERRATA:**

4. Il Dirigente regionale della struttura regionale, con proprio decreto, conclude il procedimento amministrativo entro 30 giorni dalla data di presentazione della richiesta di rinuncia, fatti salvi i tempi per la pubblicazione del decreto dirigenziale nel BUR.

**CORRIGE:**

4. Il Direttore della struttura regionale, con proprio decreto da pubblicarsi nel BUR, dispone la decadenza della concessione d'uso del marchio QV, concludendo il procedimento amministrativo entro 30 giorni dalla data di presentazione della richiesta di rinuncia.

Al punto 5, dopo il termine "decreto", viene aggiunto "di decadenza".

Dopo il punto 5 viene aggiunto il testo seguente:

6. La decadenza della concessione d'uso del marchio QV determina, con effetto immediato, il divieto di distribuire etichette, imballaggi e materiali informativi recanti il marchio QV, come previsto dal paragrafo 6, punto 1 del Regolamento d'uso.

#### **8. SISTEMA DI CONTROLLO**

Al punto 7 il testo "punto 9" viene sostituito con "punto 8".

Il punto 8 viene sostituito con il testo seguente:

**ERRATA:**

8. La data d'inserimento nel sistema di controllo QV dell'operatore aderente in filiera coincide con la data d'inserimento dell'organizzazione capo-filiera (punto 9 del paragrafo 6.2), se l'operatore è stato incluso nell'elenco presentato dall'organizzazione capo-filiera con la domanda di ammissione, o con la data della comunicazione di cui al punto 2, lettera d) del paragrafo 6.3, se l'inserimento nel citato elenco è avvenuto successivamente.

**CORRIGE:**

8. La data d'inserimento nel sistema di controllo QV dell'operatore aderente in filiera corrisponderà, secondo i casi, a una delle seguenti date:

- a) data d'inserimento dell'organizzazione capo-filiera (punto 8 del paragrafo 6.2), se l'operatore è stato inserito nell'elenco presentato dall'organizzazione capo-filiera con la domanda di ammissione;
- b) data di presentazione del PAP, se l'operatore è stato inserito nell'elenco presentato con il PAP in uno degli anni successivi al primo;
- c) data della comunicazione di cui al punto 2, lettera d) del paragrafo 6.3, se l'operatore è stato inserito nell'elenco con tale comunicazione.

Dopo il punto 8 viene aggiunto il testo seguente:

9. Gli operatori inseriti nel sistema di controllo QV, per effetto delle comunicazioni di cui al punto 2, lettera d) del paragrafo 6.3, vengono sottoposti a visite ispettive con le modalità previste in questo paragrafo, prima del loro inserimento nel certificato di conformità.

#### **9.2 Azioni correttive e sanzioni**

Al punto 5 viene eliminato il testo “e il relativo contrassegno”.

Nei punti 11, 12 e 14 il termine “revoca” viene sostituito con “decadenza”.

Al punto 12 il testo “Dirigente regionale” viene sostituito con “Direttore”.

Al punto 14 il testo “al quale sia stata revocata la” viene sostituito con “per il quale sia stata disposta la decadenza della”.

Dopo il punto 14 viene aggiunto il testo seguente:

15. La decadenza della concessione d’uso del marchio QV determina, con effetto immediato, il divieto di distribuire etichette, imballaggi e materiali informativi recanti il marchio QV, come previsto dal paragrafo 6, punto 1 del Regolamento d’uso.

## 10.1 Requisiti degli organismi di controllo

Al punto 2, lettera c) il testo “dei regolamenti (CE) n. 509/2006 e n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006” viene sostituito con “del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012”.

## 10.2 Presentazione della domanda di autorizzazione

Il punto 1 viene sostituito con il testo seguente:

### **ERRATA:**

1. La domanda di autorizzazione dell’ODC, redatta utilizzando il modello<sup>6</sup> approvato dalla Giunta regionale e firmata dal legale rappresentante dell’ODC, deve essere presentata alla struttura regionale con una di queste modalità:

- a) raccomandata con avviso di ricevimento;
- b) posta elettronica certificata – PEC ([protocollo.generale@pec.regione.veneto.it](mailto:protocollo.generale@pec.regione.veneto.it))<sup>7</sup>;
- c) fax;
- d) consegna a mano;
- d) consegna tramite corriere.

### **CORRIGE:**

1. La domanda di autorizzazione dell’ODC, redatta utilizzando il modello<sup>5</sup> approvato dalla Giunta regionale e firmata dal legale rappresentante dell’ODC, deve essere presentata alla struttura regionale mediante invio alla casella di posta elettronica certificata (PEC) indicata sul sito internet della Giunta regionale: [www.regione.veneto.it](http://www.regione.veneto.it) (sezione dedicata al Sistema di qualità “Qualità Verificata”).

Alle note 6 e 8 (novellate 5 e 6) il testo “Marchio regionale” viene sostituito con “Sistema di qualità”.

La nota 7 viene eliminata.

Al punto 2 il termine “fotocopia” viene sostituito con “copia”.

Al punto 2, lettera c) il testo “dei regolamenti (CE) n. 509/2006 e n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006” viene sostituito con “del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012”.

La nota 9 (novellata 7) viene sostituita con il testo seguente:

### **ERRATA:**

<sup>9</sup> Il contrassegno del bollo deve essere applicato alla domanda e annullato mediante apposizione della firma o della data o di un timbro parte sul contrassegno e parte sul foglio della domanda. In caso di irregolarità e/o

mancato o insufficiente pagamento dell'imposta la struttura regionale invierà copia della domanda agli Uffici del Registro per la dovuta regolarizzazione.

**CORRIGE:**

<sup>7</sup> In caso di irregolarità e/o mancato o insufficiente pagamento dell'imposta la struttura regionale invierà copia della domanda al competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate per la dovuta regolarizzazione.

**10.3 Istruttoria della domanda di autorizzazione**

Il punto 3 viene eliminato.

Al punto 6 (novellato 5) viene eliminato il testo seguente:  
apposta sul frontespizio della domanda da parte della struttura regionale

**10.4 Decreto di autorizzazione**

Al punto 1 il testo "Dirigente regionale" viene sostituito con "Direttore".

Al punto 1, dopo il termine "decreti", viene aggiunto "da pubblicarsi nel BUR".

Al punto 3 viene eliminato il testo seguente:  
fatti salvi i tempi per la pubblicazione del decreto dirigenziale nel BUR

Al punto 4 il testo "di trentasei mesi, salvo revoca" viene sostituito con "fino a decadenza".

Il punto 5 viene eliminato.

**10.6 Rinuncia dell'autorizzazione**

Il punto 3 viene sostituito con il testo seguente:

**ERRATA:**

3. Il Dirigente regionale della struttura regionale, con proprio decreto, conclude il procedimento amministrativo entro 30 giorni dalla data di presentazione della richiesta di rinuncia, fatti salvi i tempi per la pubblicazione del decreto dirigenziale nel BUR.

**CORRIGE:**

3. Il Direttore della struttura regionale, con proprio decreto da pubblicarsi nel BUR, dispone la decadenza dell'autorizzazione, concludendo il procedimento amministrativo entro 30 giorni dalla data di presentazione della richiesta di rinuncia.

Al punto 4, dopo il termine "decreto", viene aggiunto "di decadenza".

**11. VIGILANZA SUGLI ORGANISMI DI CONTROLLO**

Nei punti 4, 7, 8 e 10 il termine "revoca" viene sostituito con "decadenza".

Al punto 8 il testo "Dirigente regionale" viene sostituito con "Direttore".

Al punto 10 il testo "al quale sia stata revocata l'autorizzazione" viene sostituito con "per il quale sia stata disposta la decadenza dell'autorizzazione".